



Regione
Lombardia

ASL Lecco

DELIBERAZIONE N. 411 DEL 31 AGOSTO 2015

OGGETTO: Approvazione Regolamento organizzativo della Commissione Provinciale per la Radioprotezione di cui all'art. 63, comma 5, della L.R. n. 33 del 30/12/2009 recante norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico.

L'anno 2015 il giorno 31 del mese di AGOSTO, in Lecco nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale, il Direttore Generale dott. Paolo Moroni prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con Deliberazione n. 65 del 11/2/2015 è stata nominata presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL la Commissione Provinciale per la Radioprotezione, ai sensi dell'art. 63 della Legge Regionale n. 63/2009, che disciplina le norme per il rilascio del nulla osta all'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, nonché le modalità e gli organismi deputati al rilascio di tale nulla osta;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'approvazione del Regolamento Organizzativo della Commissione Provinciale per la Radioprotezione ai sensi dell'art. 63, comma 5 della Legge Regionale n. 63/2009, sopra citata;

CONSIDERATE le condizioni fissate dal D.Lgs 17/03/1995 n. 230 (Attuazione delle direttive Euroatom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641, 92/3 e 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti e successive modifiche ed integrazioni), così come modificato dal D. Lgs n. 241/2000 e dal D. Lgs n. 257/2001;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale n. 1/2002 di attuazione della Legge Regionale n. 23/2001 "Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico", vigente;

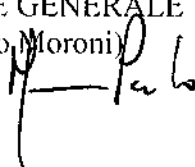
DATO ATTO che i componenti della Commissione Provinciale per la Radioprotezione hanno approvato in sede di seduta in data 8/7/2015 il Regolamento Organizzativo, corredato dalle "Linee guida per l'esame delle pratiche presentate alla Commissione per la Radioprotezione della ASL di Lecco di cui all'art. 63, comma 5, della L.R. 13/12/2009, n.33, come da verbale, agli atti;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociale

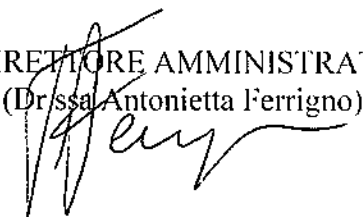
DELIBERA

- di approvare l'allegato Regolamento Organizzativo, corredato dalle "Linee guida per l'esame delle pratiche presentate alla Commissione per la Radioprotezione della ASL di Lecco di cui all'art. 63, comma 5, della L.R. 13/12/2009, n. 33", quale parte integrante della presente delibera;
- di dare atto che ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. VI/16086 del 17/7/1996 il presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 18, comma 9, L.R. n. 33/09;
- di disporre ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L. R. 33/09 la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
- di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.

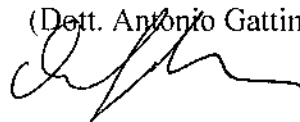
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Moroni)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Drtssa Antonietta Ferrigno)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Antonio Gattinoni)



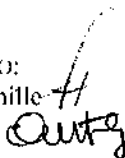
IL DIRETTORE SOCIALE
(Dr. Massimo Giupponi)



SI ATTESTA LA LEGITIMITA' DELL'ATTO PRESENTATO:

Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Achille

Responsabile della pratica: Dott.ssa Autilia Giglio



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line dell'Ente per la durata di
giorni quindici consecutivi dal al inclusi.
Lecco, li.....

Il Funzionario addetto



Regione
Lombardia

ASL Lecco

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA
Commissione Provinciale per la Radioprotezione
Corso Carlo Alberto, 120 – 23900 Lecco
Tel. 0341 482704 Fax. 0341 482724 email dipartimento.prevenzione@asl.lecco.it
dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecco.it

**Regolamento organizzativo della Commissione per la radioprotezione di cui
all'art. 63, comma 5, della l. r. 33 del 13/12/2009 – ASL Lecco**

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto disposto dall'art. 63, comma 5, della L.R. 33 del 13/12/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", di seguito denominata legge;
2. Il presente regolamento riguarda il funzionamento della Commissione per la radioprotezione della ASL di Lecco e prevede, per l'attuazione dei compiti e con i componenti espressamente previsti dall'art. 63, comma 1 e 2 della legge e individuati con deliberazione n. 65 del 11/2/2015, che costituisce parte integrante del presente Regolamento:
 - a) periodicità delle riunioni, modalità di convocazione e sede delle riunioni;
 - b) compiti della segreteria amministrativa;
 - c) numero minimo dei partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri;
 - d) modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere;
 - e) procedure per l'espressione dei pareri;
 - f) condizioni di incompatibilità della partecipazione dei componenti all'esame delle istanze.

Art. 2

(Periodicità, modalità di convocazione e sede delle riunioni)

1. La Commissione si riunisce se pervengono istanze di nulla osta o richieste di parere, e comunque almeno due volte all'anno.
2. Il presidente convoca le riunioni, tramite la segreteria amministrativa di cui all'art. 5 della legge, di norma con atto scritto inviato via e-mail ad ogni componente. La data della seduta viene decisa previa informale verifica delle

eventuali indisponibilità dei componenti, dopo la quale si procede alla convocazione.

3. Ogni componente è tenuto a presentarsi puntuale alle riunioni e in caso di impedimento dovrà provvedere, personalmente o tramite l'Ufficio di appartenenza, a giustificare la propria assenza, salvo che alla riunione non partecipi il suo supplente.
4. La Commissione si riunisce presso la sede della ASL di Lecco.

Art. 3

(Compiti della segreteria amministrativa)

1. La Commissione è dotata di una propria segreteria amministrativa, composta da personale amministrativo della ASL che opera in stretta collaborazione con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medica.
2. Il segretario della Commissione provvede a:
 - a) accettare le istanze di nulla osta o richieste di parere e verificare la completezza dei documenti allegati, compreso il pagamento dei diritti sanitari ove previsto;
 - b) convocare con nota scritta i singoli componenti della Commissione, su indicazione del presidente;
 - c) trasmettere la documentazione in copia ai singoli componenti, per un esame preliminare anche con l'ausilio di supporti informatici, sulla base delle indicazioni fornite dal presidente, ovvero metterla a disposizione dei componenti e consentirne copia agli eventuali richiedenti
 - d) compilare il verbale della seduta;
 - e) predisporre le bozze di deliberazioni e pareri;
 - f) provvedere alla trasmissione degli atti ai soggetti interessati;
 - g) archiviare e conservare la documentazione;
 - h) predisporre gli atti relativi al compenso dei componenti, ove previsto.

Art. 4

(Numero minimo dei partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri)

1. Ai fini della valida espressione dei pareri di competenza, devono essere presenti alla seduta della Commissione il presidente, il segretario e almeno quattro dei componenti di cui all'art. 1, acquisendo comunque preventivamente il parere dei componenti assenti.

Art. 5

(Modalità di valutazione della documentazione tecnica allegata alle istanze)

1. La Commissione all'atto dell'insediamento si dota di criteri operativi di valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo delle istanze di nulla osta, di conversione o convalida o revoca di provvedimenti autorizzativi; una volta concordati, tali criteri sono esplicitati in un documento allegato al presente regolamento.
2. Ogni singolo componente, esaminata la documentazione relativa all'istanza, durante la seduta esprime le proprie osservazioni. Tali osservazioni vengono valutate congiuntamente ed al termine della discussione viene redatto apposito verbale firmato da tutti i componenti presenti alla riunione.

Art. 6

(Procedure per l'espressione del parere ai fini del rilascio del nulla osta di categoria B)

1. La Commissione esprime il proprio parere sulle istanze di rilascio di nulla osta di categoria B auspicabilmente con il consenso unanime dei presenti entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. La valutazione deve essere espressa tramite verbale e riportare per ogni istanza esaminata un parere definito in termini di favorevole, favorevole con prescrizioni, negativo (debitamente motivato) o richiesta di integrazioni. In caso di non raggiungimento dell'unanimità, il parere viene formulato dal Presidente, annotando a verbale i pareri di tutti i componenti.
2. Nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno predisporre eventuali sopralluoghi presso le installazioni dei richiedenti il nulla osta, sono individuati almeno due componenti deputati al sopralluogo stesso.
3. Nel caso in cui siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi per l'espressione del parere, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 64 della legge sono interrotti per una sola volta e il parere è reso definitivamente entro trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori richiesti.
4. Nel caso in cui nell'installazione in esame ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 115 ter del decreto, relative alle esposizioni potenziali, devono essere inserite apposite prescrizioni nel parere di competenza della Commissione e nel nulla osta rilasciato deve essere riportato che è necessaria

l'inclusione della pratica nei piani di intervento di cui all'articolo 115 quater dello stesso decreto; deve inoltre essere segnalato al Direttore Generale della ASL che copia del nulla osta va inviata alle autorità di protezione civile interessate.

Art. 7 (Altri pareri)

1. La Commissione esprime il proprio parere sulle istanze di rilascio del nulla osta di categoria A, ove richiesto dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, con le stesse modalità di cui al comma 1 del precedente articolo, fatti salvi eventuali altri procedimenti in corso;
2. Ove richiesto dai competenti servizi della ASL, la Commissione esprime il proprio parere, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, su questioni relative alla radioprotezione nell'ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Art. 8 (Incompatibilità)

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di trasparenza, qualora un'istanza di rilascio di nulla osta o una richiesta di parere all'esame della Commissione sia riferita a strutture per le quali esista un rapporto di dipendenza e/o consulenza diretta tra l'ente o il soggetto richiedente ed un componente della Commissione, quest'ultimo segnala formalmente la propria situazione di incompatibilità e non partecipa alla formulazione del parere in questione. Analoga procedura si attua in tutti gli altri casi di incompatibilità previsti dalle normative vigenti. In caso di assenza, la competenza interessata è rappresentata dal supplente.

Richiesta di integrazioni	Presidente o suo delegato, componenti della Commissione	Nel caso in cui sia necessario, vengono richieste le integrazioni all'istanza
Eventuale Richiesta di sopralluogo	Presidente o suo delegato, componenti della Commissione	Nel caso in cui lo si ritenga opportuno, all'interno della Commissione vengono individuati i componenti esperti che devono effettuare il sopralluogo. Tali componenti, indicati nel verbale della seduta, inviano al Presidente gli elementi essenziali per la formulazione del parere. I sopralluoghi vengono effettuati almeno da due componenti.
Espressione del parere tecnico	Presidente o suo delegato	La Commissione predispone, sulla base delle valutazioni effettuate e degli eventuali approfondimenti successivi, il parere, che viene espresso entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta.
Trasmissione verbale con parere per predisposizione Nulla Osta	Segreteria DPM	Il parere/Nulla Osta viene inviato all'Autorità competente e ai componenti della Commissione presenti alla seduta.
Archiviazione pratiche e verbali di seduta	Segreteria DPM	Tutti gli atti sono conservati presso la Segreteria DPM.
Predisposizione atti per compenso dovuto ai componenti libero-professionisti	Segreteria DPM	Secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Regionale 25/3/2002, N. 1 e s.m.i.



Regione
Lombardia

ASL Lecco

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA
Commissione Provinciale per la Radioprotezione
Corso Carlo Alberto, 120 – 23900 Lecco

Tel. 0341 482704 Fax. 0341 482724 email dipartimento.prevenzione@asl.lecco.it
dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecco.it

Linee guida per l'esame delle pratiche presentate alla Commissione per la Radioprotezione della ASL di Lecco di cui all'art. 63, comma 5, della L.R. 13/12/2009, n. 33

Il presente documento riassume, ai sensi dell'art. 5 del regolamento adottato dalla Commissione dell'A.S.L. di Lecco di cui alla L.R. 33 (di seguito chiamata Commissione), i criteri oggettivi e le priorità adottate dai componenti nella disamina delle richieste pervenute a qualunque titolo ai fini della tutela sanitaria dei lavoratori, della popolazione e del paziente.

Premessa

La Commissione ritiene che il grado di approfondimento e di dettaglio delle informazioni fornite dal richiedente e supportate dalla relazione tecnica dell'Esperto Qualificato, debba essere sempre commisurato alla rilevanza dell'installazione ai fini della protezione sanitaria dei lavoratori della popolazione e del paziente.

La Commissione ritiene altresì che debbano essere sempre esaminate la pertinenza e l'applicabilità delle ipotesi e dei modelli adottati nelle relazioni tecniche prodotte e ritiene pertanto necessario che siano esplicitati i motivi delle scelte, delle ipotesi, dei modelli, dei parametri e delle grandezze utilizzate per le valutazioni al fine di evitare la necessità di dovere interpretare con margini di soggettività le valutazioni effettuate dall'Esperto Qualificato.

La Commissione ritiene inoltre che debba sempre valere il principio per cui la documentazione tecnica viene prodotta a corredo della domanda di nulla osta e non viceversa.

Valutazione della disposizione di locali soggetti ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti

(art. 2 comma 2 lettera b del regolamento regionale 25/3/2002 – N.1)

1. Le planimetrie allegate dovranno consentire di identificare in maniera chiara la destinazione d'uso dei locali interessati alla pratica, dei locali adiacenti, soprastanti e sottostanti, e la congruità della logica dei percorsi adottata; le planimetrie e la classificazione delle zone dovranno essere firmate dal Legale rappresentante e dall'Esperto Qualificato per quanto di rispettiva competenza;
2. Nel caso di impiego di sostanze radioattive in forma non sigillata, la valutazione del progetto di radioprotezione da parte della Commissione terrà in particolare attenzione le diverse aree di lavoro, le aree di deposito dei rifiuti radioattiva, la logica dei percorsi, le caratteristiche dell'impianto di ventilazione nonché i sistemi di contenimento ed abbattimento degli inquinanti aerodispersi previsti.

Criteri di classificazione delle zone (art. 2 comma 2 lettera d del regolamento regionale 25/3/2002 – N.1)

1. La Commissione ritiene che la classificazione delle zone indicata dall'Esperto Qualificato debba tenere in considerazione le valutazioni dei rischi effettivi e non le prescrizioni date ai lavoratori al fine della regolamentazione degli accessi.

Calcolo delle barriere e attuazione del principio di ottimizzazione ((art. 2 comma 2 lettera e del regolamento regionale 25/3/2002 – N.1)

- 1) La Commissione terrà in debita considerazione le modalità con cui l'esercente intende ottemperare al principio di ottimizzazione; a tal fine la Commissione ritiene che, nel calcolo delle barriere, debbano essere adottati vincoli di dose inferiori ai pertinenti limiti; ai fini della protezione

della popolazione dalle radiazioni ionizzanti, la Commissione ritiene possa essere utilizzato come riferimento i report N.C.R.P./I.C.R.P. In relazione alla tipologia di pratiche che la Commissione è chiamata normalmente a valutare (pratiche che comportano esposizioni a scopo medico), la Commissione ritiene che il valore di 1 mSv/anno sia ragionevolmente adottabile come obiettivo di progetto anche per particolari zone occupate da lavoratori esposti (ad esempio i box comandi delle apparecchiature); a meno che non sia chiaramente documentato che l'obiettivo di progetto adottato è comunque un valore ottimizzato, la Commissione utilizzerà lo strumento della prescrizione nel caso in cui siano adottati obiettivi di progetto prossimi ai limiti di dose.

2) La Commissione ritiene che, in ottemperanza ai disposti dell'art. 61 del D.Lgs 230/95, le informazioni necessarie alla formulazione dei carichi di lavoro utilizzati dall'Esperto Qualificato nelle valutazioni di sua competenza, siano sottoscritte dal richiedente o dal Responsabile dell'Impianto Radiologico.

3) La Commissione ritiene condizione necessaria alla valutazione della documentazione tecnica la chiara e motivata esplicitazione dei carichi di lavoro, dei fattori d'uso e di occupazione delle aree di interesse, nonché di tutti i parametri di interesse radioprotezionistico utilizzati dall'Esperto Qualificato.

Valutazione preventiva delle dosi assorbite dai lavoratori e dalla popolazione (art. 2 comma 2 lettera f del regolamento regionale 25/3/2002 – N.1)

1) La Commissione ritiene indispensabile che vengano prese in considerazione tutte le potenziali fonti di rischio pertinenti l'attività in questione (irradiazione esterna e interna da tutti i possibili termini sorgente, ed eventi anomali): la Commissione ritiene indispensabile che le fonti di rischio vengano valutate in termini di dose efficace e, ove pertinente, di dose equivalente potenzialmente assorbibili dai lavoratori e/o dalla popolazione;

2) Nel caso in cui per l'immissione di sostanze radioattive in ambiente si applichino le previsioni dell'art. 154, comma 2 del D.Lgs 230/95 e successive modifiche e integrazioni, la Commissione ritiene che tale circostanza debba essere chiaramente esplicitata nella domanda e sottoscritta pertanto dall'esercente;

3) La Commissione ritiene che la individuazione del gruppo di riferimento della popolazione debba essere adeguatamente motivata

4) La Commissione sottolinea che l'immissione di sostanze radioattive in ambiente dovrà comportare per la popolazione valori di non rilevanza radiologica ($< 10 \mu\text{Sv}/\text{anno}$ per un qualsiasi individuo della popolazione e $< 1 \text{ Sv}$ per persona/anno - rif. Allegato I del D.Lgs 241/2000, Artt. 30 e 154 del D.Lgs 230/95 e successive modifiche e integrazioni); per immissioni in ambiente di sostanze radioattive che comportino valori dosimetrici per la popolazione superiori a quelli indicati, la commissione dovrà pertanto formulare un parere negativo.

5) In assenza di modelli accreditati, in relazione alle tipiche condizioni che caratterizzano le attività sanitarie, la Commissione ritiene autorevole la modalità di valutazione della dose alla popolazione a seguito di immissione di sostanze radioattive in ambiente, contenuta nel Report 123 dell'N.C.R.P.; per altri modelli utilizzati a tale scopo dovranno essere esplicitati i riferimenti bibliografici e le principali ipotesi di lavoro; in tutti i casi il parere della Commissione sarà formulato solo in presenza di una chiara identificazione della stima delle implicazioni dosimetriche per la popolazione connesse all'immissione di sostanze radioattive in ambiente.

Formazione e norme di radioprotezione (art. 2 comma 2 lettera i del regolamento regionale 25/3/2002 – N.1)

1) La Commissione ritiene che debbano essere chiaramente esplicitate le procedure e le modalità di formazione, informazione e aggiornamento specifico di tutto il personale, compreso il personale classificato come non esposto, ai fini dello svolgimento della pratica; a tale proposito la Commissione ritiene che debba essere valutato se il programma di formazione è adeguato alla rilevanza radioprotezionistica dell'installazione;

2) Deve essere descritta la valutazione del rischio da interferenze effettuate e delle eventuali conseguenti procedure adottate ai fini della tutela dei lavoratori esterni, ossia degli addetti alle pulizie delle aree di lavoro e degli addetti incaricati della manutenzione delle apparecchiature;

3) La Commissione ritiene che le norme di radioprotezione debbano essere valutate anche alla luce della loro congruenza interna e della loro praticabilità; la Commissione ritiene debbano essere

predisposte norme di comportamento anche nel caso di esposizioni potenziali: in tali casi le norme dovranno prevedere chiaramente responsabilità, compiti, tempi, e modalità di intervento.

Modalità di esercizio della sorveglianza fisica (art. 2 comma 2 lettera j del regolamento regionale 25/3/2002 – N.1)

- 1) La Commissione ritiene di dovere prestare particolare attenzione alla sensibilità delle metodiche dosimetriche, alle frequenze e alle tecniche fisiche di misura utilizzate nonché alle frequenze con cui vengono effettuate le valutazioni dell'esperto qualificato
- 2) La Commissione ritiene che debbano essere fornite informazioni esaustive su tipologia, sensibilità, modalità di taratura e controllo della strumentazione di radioprotezione utilizzata dall'esperto qualificato nelle verifiche di radioprotezione previste nell'ambito del programma di sorveglianza fisica

Protezione del paziente (art. 8 comma 2 lettera c del regolamento regionale 25/3/2002 – N.1)

- 1) La Commissione ritiene che debbano essere valutate le procedure (intese come assetto tecnico organizzativo adottato dal responsabile dell'impianto radiologico) che caratterizzano il programma di garanzia e controllo della qualità della prestazione attuato presso l'impianto radiologico e le modalità che garantiscano la prevenzione delle esposizioni potenziali;
- 2) La Commissione ritiene che la documentazione tecnica prodotta in ordine al programma di garanzia della qualità adottato in ottemperanza al D.Lgs 187/200 debba essere sottoscritto da parte del Responsabile dell'impianto radiologico.

Precisazioni sul parere tecnico di ARPA in Commissione provinciale di Radioprotezione - impiego medico di sorgenti radiogene -

Il parere tecnico di Arpa è relativo all'applicazione del D. Lgs. 230/95 e s.m.i., in particolare ai seguenti punti:

- All. IX, par. 4.4, punto e): produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati;
- All. IX, par. 4.4, punto g): modalità previste per la disattivazione dell'installazione;
- All. IX, par. 4.4, punto d): individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali, e delle specifiche modalità di intervento al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione;
- All. IX, par. 4.4, punto i): i risultati delle valutazioni di cui all'articolo 115-ter (Esposizioni potenziali) (valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate, nonché delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica).

Non viene invece valutata da ARPA, in questo contesto, l'applicazione di altre normative, come il D. Lgs. 152/2006, non attinenti alla Radioprotezione.

Precisazioni sul parere tecnico dei Vigili del Fuoco in Commissione provinciale di Radioprotezione

Nel caso in cui le pratiche di cui al nulla osta della Commissione siano ricomprese nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (n. 58.1 categoria B – n. 58.2 categoria C, all. I DPR 151/2011) dovrà essere presentata la valutazione del progetto e successivamente la SCIA ad approvazione avvenuta, come richiesto dagli artt. 2 e 3 del DPR 151/2011.

Per le modalità di presentazione delle istanze suddette si rimanda ai contenuti del Decreto 7/8/2012.

In caso di modifica ad attività esistenti, già autorizzate, che comportino un aggravio delle pre-esistenti condizioni di sicurezza anti incendio, si rimanda a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del Decreto 7/8/2012.



Regione
Lombardia

ASL Lecco

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA
Commissione Provinciale per la Radioprotezione
Corso Carlo Alberto, 120 – 23900 Lecco

Tel. 0341 482704 Fax. 0341 482724 email dipartimento.prevenzione@asl.lecco.it
dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecco.it

Tabella Riepilogo gestione istanze

FASE	RESPONSABILE	NOTE
Ricezione richiesta	Protocollo ASL	
Assegnazione richiesta	Segreteria DPM	Informazione al Presidente che valuta la pratica
Predisposizione OdG	Segreteria DPM	L'OdG viene predisposto in base alle richieste.
Verifica disponibilità	Segreteria DPM	Si verifica la disponibilità dei componenti titolari, in caso di impossibilità si verifica la disponibilità dei componenti supplenti.
Trasmissione documentazione	Segreteria DPM	La documentazione relativa alle istanze da trattare viene inviata via e-mail ai componenti titolari e supplenti.
Convocazione della Commissione	Segreteria DPM	Le convocazioni vengono inviate via e-mail ai singoli componenti e via PEC alle caselle istituzionali degli Enti esterni.
Partecipazione alla seduta di Commissione e validità della stessa	Presidente o suo delegato, componenti della Commissione	Le sedute sono valide con la partecipazione del Presidente, del segretario e di almeno 4 dei componenti di cui all'art. 1 del Regolamento. Le sedute non sono pubbliche.
Valutazione collegiale della pratica durante la seduta	Presidente o suo delegato, componenti della Commissione	Ogni singolo componente, esaminata la documentazione relativa all'istanza, esprime, durante la seduta, le proprie osservazioni, che vengono valutate congiuntamente ai fini dell'espressione del parere finale. Qualora un componente, ritenuto necessario alla seduta, non possa partecipare, deve far pervenire al Presidente – in forma ufficiale e preventivamente alla seduta – il proprio parere e le eventuali prescrizioni da allegare al verbale della seduta.

Richiesta di integrazioni	Presidente o suo delegato, componenti della Commissione	Nel caso in cui sia necessario, vengono richieste le integrazioni all'istanza
Eventuale Richiesta di sopralluogo	Presidente o suo delegato, componenti della Commissione	Nel caso in cui lo si ritenga opportuno, all'interno della Commissione vengono individuati i componenti esperti che devono effettuare il sopralluogo. Tali componenti, indicati nel verbale della seduta, inviano al Presidente gli elementi essenziali per la formulazione del parere. I sopralluoghi vengono effettuati almeno da due componenti.
Espressione del parere tecnico	Presidente o suo delegato	La Commissione predispone, sulla base delle valutazioni effettuate e degli eventuali approfondimenti successivi, il parere, che viene espresso entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta XXXXXX
Trasmissione verbale con parere per predisposizione Nulla Osta	Segreteria DPM	Il parere/Nulla Osta viene inviato all'Autorità competente e ai componenti della Commissione presenti alla seduta.
Archiviazione pratiche e verbali di seduta	Segreteria DPM	Tutti gli atti sono conservati presso la Segreteria DPM.
Predisposizione atti per compenso dovuto ai componenti libero-professionisti	Segreteria DPM	Secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Regionale 25/3/2002, N. 1 e s.m.i.